

**Iscrizione N: BA13823**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale della Puglia**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;  
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;  
Visto il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);  
Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola l'iscrizione con procedura semplificata;  
Visto l'allegato "B" alla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 settembre 2014, prot. 03/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;  
Vista la comunicazione dell'iscrizione presentata in data 07/11/2018 registrata al numero di protocollo 19495/2018;  
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Puglia in data 26/11/2018 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria 2-bis dell'impresa **EDIL AMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**;

**DISPONE**  
**Art. 1**  
*(iscrizione)*

L'impresa / Ente:

Denominazione: EDIL AMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Con Sede a: GROTTAGLIE (TA)  
Indirizzo: VIA CAPUTO, 118  
CAP: 74023  
Codice Fiscale: 03134180730

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 2bis.

Inizio validità: 03/12/2018  
Fine validità: 03/12/2028

Attività svolta/e dall'impresa:

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI, RIVESTIMENTI DI MURI, PAVIMENTAZIONI, LAVORI DI INTONACATURA, TINTEGGIATURA, RISTRUTTURAZIONI IN GENERE.
---

**Art. 2**  
*(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)*

**Tipologie di rifiuti:**

**Rifiuti non pericolosi**

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[15.01.01]	[15.01.02]	[15.01.03]	[15.01.04]	[15.01.05]	[15.01.06]	[15.01.07]	[15.01.09]	[15.02.03]	[17.01.01]
[17.01.02]	[17.01.03]	[17.01.07]	[17.02.01]	[17.02.02]	[17.02.03]	[17.03.02]	[17.04.01]	[17.04.02]	[17.04.03]
[17.04.04]	[17.04.05]	[17.04.06]	[17.04.07]	[17.04.11]	[17.05.04]	[17.05.06]	[17.05.08]	[17.06.04]	[17.08.02]

EDIL AMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Numero Iscrizione BA13823  
Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis

Prot. n.21051/2018 del 03/12/2018



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI  
Corso Cavour 2  
70122 BARI (BA)

[17.09.04] [20.02.01] [20.03.07]

Ai sensi della circolare 12 giugno 2013, prot. n. 691, il rifiuto di cui al codice 200307 deve provenire da attività del cantiere edile connessa all'attività di costruzione e demolizione.

**Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno**

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[15.02.02\*]

**Veicoli utilizzabili per il trasporto dei rifiuti pericolosi:**

CC728XH

**Art. 3**

*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
  - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose  
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

EDIL AMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Numero Iscrizione BA13823

Prof. n.21051/2018 del 03/12/2018

Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis



## Albo Nazionale Gestori Ambientali

### SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI  
Corso Cavour 2  
70122 BARI (BA)

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

#### Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BARI, 03/12/2018

Il Segretario  
- Dr. Dario Patrino -

Il Presidente  
- avv. Natale Mariella -

(Firma omissa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle entrate Ufficio di Bari 1 - Area dei servizi del contribuente - Prot. 01/93542 del 24/10/2011)

